

## Nessun automatismo nella responsabilità "231"

Vanno esaminati la sussistenza o meno dei modelli organizzativi e il requisito dell'interesse o vantaggio in capo agli enti

/ Maria Francesca ARTUSI

Non è consentito alcun automatismo tra la commissione di uno dei reati presupposto e la responsabilità della persona giuridica ai sensi del DLgs. [231/2001](#). Così la Cassazione – nella sentenza n. [42237](#) depositata ieri – annulla la condanna di due società in ordine all'illecito amministrativo derivante dal reato di gestione di **rifiuti** non autorizzata.

La contestazione riguardava in particolare la **consenza** e il trasporto di terre da scavo con conseguente riempimento di un "laghetto" ([art. 256](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 152/2006, richiamato dall'[art. 25-undecies](#) del DLgs. 231/2001).

Le motivazioni si soffermano innanzitutto sulle nozioni di **"produttore di rifiuti"** e di **"gestione dei rifiuti"**.

La modifica introdotta dal DL [92/2015](#) ha riformulato l'[art. 183](#) del DLgs. 152/2006 identificando, alla lettera f), come "produttore dei rifiuti" non solo il soggetto che materialmente produce i rifiuti medesimi, ma anche quello a cui tale produzione risulti giuridicamente riconducibile. Si tratta, dunque, non soltanto del soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto a carico del quale sia configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti (Cass. n. [39952/2019](#)). Sicché la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento – secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli [artt. 183](#) citato e [188](#) comma 1 del DLgs. 152/2006 – rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al produttore materiale e al detentore dei rifiuti e a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni volte a modificare la natura o la composizione di detti rifiuti (c.d. "nuovo produttore").

All'applicazione della disciplina sui rifiuti consegue altresì l'applicazione della nozione di "gestione" ai sensi dell'[art. 183](#) lett. n) del DLgs. 152/2006, che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento degli stessi. Due sono i tipi di **destinazione** che possono avere i rifiuti, definiti dalla norma come "trattamento": le operazioni di "recupero" o quelle di "smaltimento" (qualsiasi operazione il cui

principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; ovvero qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia). In entrambi i casi, per essere legittimamente svolte, le operazioni debbono essere autorizzate. Autorizzazione che, nel caso di specie, appariva mancante e quindi fondeva la responsabilità delle persone fisiche.

Venendo specificamente alla **responsabilità degli enti**, la difesa aveva obiettato, tra l'altro, che non fosse stato dato alcun rilievo alla presenza o meno dei modelli di organizzazione gestione e controllo di cui all'[art. 6](#) del DLgs. 231/2001.

La Cassazione concorda sul fatto che la sentenza di condanna non avesse motivato in alcun modo in punto di sussistenza o meno in capo agli enti dei modelli di organizzazione previsti dall'[art. 6](#) del DLgs. 231/2001, la cui adozione ed efficace attuazione limita in modo consistente l'ambito di responsabilità anche per i fatti commessi dai c.d. "apicali".

Analogo discorso vale riguardo all'accertamento dell'**interesse** o del **vantaggio** in capo agli enti stessi, che dall'imputazione risulterebbe connesso al risparmio di spesa conseguito per il mancato smaltimento regolare del rifiuto.

In tal modo, viene realizzata una sorta di "automatismo" che – come detto – non è ammissibile e richiede un nuovo giudizio in ordine sia all'adozione ed efficace attuazione dei modelli sia alla prova dei presupposti richiesti dalla legge per affermare una responsabilità *ex DLgs. 231/2001*.

I giudici di legittimità evidenziano altresì come, ai sensi dell'[art. 22](#) comma 4 del DLgs. 231/2001, qualora venga contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, la **prescrizione** dello stesso rimane interrotta fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.